

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alfonso Migliore)

IL PRESIDENTE
(Marco Degli Esposti)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il 14 GEN. 2015 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del Decreto L.vo 18.8.2000 n. 267.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Segreteria Generale – Organi Istituzionali
(Angela Grandoni)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 14 GEN. 2015 al _____

IL MESSO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' CONFORME ALL'ORIGINALE
E SI RILASCIAM PER USO AMMINISTRATIVO

Santa Marinella, li _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Santa Marinella, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI SANTA MARINELLA
Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 80 del Reg.

Data 29.12.2014

Oggetto: Adesione alla Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Santa Marinella, Manziana e Trevignano. – Schema di convenzione e regolamento di funzionamento – Articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. ed i.

L'anno duemilaquattordici, il giorno Ventinove del mese di Dicembre alle ore 15,00 nella sala dell'Oratorio sita in Via dei Gladioli - Santa Marinella.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BACHECA ROBERTO SINDACO Presente

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) MARCOZZI ALESSIO	P		11) FRONTI MASSIMILIANO	P	
2) BEFANI PATRIZIA	P		12) FERULLO MARINA	P	
3) MAGGI MARCO	P		13) BIANCHI ANDREA	P	
4) TOPPI STEFANO	----	A	14) ROCCHI PAOLA	P	
5) VERGATI DARIO	----	A	15) VINCENZI PIERO	-----	A
6) CALVO MASSIMILIANO	----	A	16) FRATTURATO EUGENIO	P	
7) DEGLI ESPOSTI MARCO	P				
8) GASPARRI DAMIANO	P				
9) MINGHELLA EMANUELE	P				
10) PASSERINI ANDREA	P				

Fra gli assenti i Sigg.ri Consiglieri: Toppi, Vergati, Calvo e Vincenzi

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor **Marco Degli Esposti** nella sua qualità di Presidente del **Consiglio Comunale**
Partecipa il Segretario Generale **DOTT. ALFONSO MIGLIORE** La seduta è PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Adesione alla Centrale Unica di committenza tra i comuni di Santa Marinella, Manziana e Trevignano. – Schema di convenzione e regolamento di funzionamento – Articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. ed i.

VISTI e RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento agli articoli:
 - a) **48**, in ordine alla competenza dell'organo esecutivo all'adozione del presente provvedimento;
 - b) **30**, relativamente alla possibilità che gli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possano stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali siano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- la legge n. 241/1990 e s. m. ed i., con particolare riferimento all'art. 15 che prevede *Le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*;
- il vigente Statuto Comunale, in virtù del quale viene prevista ed incentivata la possibilità di costituire forme di collaborazione associativa con altri enti attraverso lo strumento della convenzione;
- il d.lgs. 12.4.2006, n. 163.

VISTO e RICHIAMATO l'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. ed i. in virtù del quale si prevede che:

"1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.

3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione."

RILEVATO INOLTRE CHE:

PARERI ESPRESSI SULLA PRESENTE PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 49 1° COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 e ss. mm. e ii.

A) in ordine alla regolarità tecnica:

Santa Marinella, lì 22/12/2014

PARERE: FAVOREVOLE

Il Segretario Generale

Dott. Alfonso Migliore

B) in ordine alla regolarità contabile:

Santa Marinella, lì 22/12/2014

PARERE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, la norma sopra richiamata si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori;
- in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

ATTESO CHE:

- i sindaci dei comuni di **Santa Marinella, Manziana e Trevignano**, avvalendosi dei rispettivi Segretari generali, hanno avviato una serie di consultazioni tese a verificare la possibilità di dare inizio ad un processo di costituzione, tramite la gestione associata, della Centrale di committenza prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. ed i.;
- i comuni sopra indicati hanno dato riscontro positivo all'iniziativa, condividendone le finalità e gli obiettivi sottesi, anche in considerazione del fatto che la normativa sopra richiamata impone precisi vincoli temporali per l'attivazione delle Centrali di committenza;
- gli stessi enti hanno, quindi, espresso la loro intenzione di aderire alla presente forma associativa, riconoscendo allo strumento convenzionale una notevole duttilità funzionale;
- ciò in quanto, in via generale, l'esercizio in forma associata delle gestioni amministrative inerenti le funzioni ed i servizi individuati può produrre un effettivo miglioramento dei servizi erogati ed una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei comuni che optano per tali modelli associativi;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 1.12.2014, il Comune di Santa Marinella demandava la detta proposta all'esame del Consiglio dando atto dell'avviato percorso di costituzione della Centrale di committenza tra i comuni sopra menzionati.

DATO ATTO che:

- l'istituzione della Centrale di committenza in forma associata potrebbe costituire anche il presupposto e l'occasione per intraprendere, successivamente, la strada della costituzione tra gli stessi enti di una vera e propria Unione di comuni, con l'obiettivo programmatico di:
 - a) accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni comunali, in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica;
 - b) incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, ottimizzando le risorse produttive e valorizzando il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regione autonomie locali;
 - c) produrre servizi aggiuntivi altrimenti non attivabili;
 - d) acquisire le linee di finanziamento ad oggi disponibili.
- ciò anche in ragione dell'evidenza che in un contesto di crescente difficoltà finanziarie per il sistema delle autonomie locali, caratterizzato da una sempre minor disponibilità di risorse e dalla vigenza di vincoli stringenti per il loro impegno, assume sempre più rilevanza la necessità per i comuni di adoperarsi per l'attuazione di processi diretti a costituire forme associative per la gestione di servizi, come peraltro confermato dal progressivo sviluppo di tali modelli associativi intercomunali.

Ritenuto, pertanto, di costituire la centrale di committenza, a mezzo di convenzione, fra i Comuni di Santa Marinella (Rm), Trevignano Romano (Rm), Manziana (Rm), individuando il Comune di Santa Marinella quale ente Capo-convenzione, che opererà secondo il modello della

"delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti" di cui all'art. 30 del TUEL.

Visti lo schema di convenzione, composto da n. 16 articoli, e di regolamento per il funzionamento della centrale di committenza, composto da n. 20 articoli, nei testi allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e ritenuto procedere alla loro approvazione.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili competenti per materia, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Uditi gli allegati interventi;

Con voti favorevoli 9, contrari 4 (Fronti, Ferullo, Rocchi e Bianchi), espressi palesemente per alzata di mano, 13 presenti e votanti, assenti 4 (Toppi, Vergati, Calvo e Vincenzi)

DELIBERA

1. Di aderire alla costituzione della Centrale di Committenza fra i comuni di Santa Marinella (Rm), Trevignano Romano (Rm), Manziana (Rm), individuando il Comune di Santa Marinella quale ente Capo-convenzione, che opererà secondo il modello della *"delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti"* e utilizzerà, di norma, professionalità esistenti già in servizio.
2. Di approvare lo schema di convenzione per l'istituzione della centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, composto da n. 16 articoli, unitamente al regolamento per il suo funzionamento, composto da n. 20 articoli, nei testi allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
3. **Di inviare** il presente provvedimento ai Comuni di **Manziana e Trevignano** ai fini di dare concreta attuazione al processo associativo.
4. **Di dare atto che** il fondo per le spese di gestione da sostenere a carico del Comune saranno stanziati sul redigendo bilancio di previsione 2015.
5. **Di trasmettere** il predetto provvedimento al Segretario Generale ai fini di dare impulso all'obiettivo programmato nel presente provvedimento, nonché ai Responsabili dei Servizi per opportuna e preventiva conoscenza.
6. **Di darne, altresì,** informazione a tutto il personale dipendente attraverso il sistema di posta elettronico interno.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza al fine di espletare tempestivamente i consequenziali adempimenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli 9, contrari 4 (Fronti, Ferullo, Rocchi e Bianchi) espressi palesemente per alzata di mano 13 presenti e votanti, assenti 4 (Toppi, Vergati, Calvo e Vincenzi);

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

CENTRALE DI COMMITTENZA **FRA I COMUNI DI SANTA MARINELLA, TREVIGNANO** **ROMANO E MANZIANA**

SCHEMA CONVENZIONE

L'anno duemilaquattordici, il giorno del mese di, presso la sede del Municipio di

tra

1. **Il Comune di Santa Marinella (RM)**, in persona del Sindaco Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso il medesimo Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
2. **Il Comune di Trevignano Romano (RM)**, in persona del Sindaco Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso il medesimo Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
3. **Il Comune di Manziana (RM)**, in persona del Sindaco Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso il medesimo Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

PREMESSO

che i Comuni di Santa Marinella, Trevignano Romano, e Manziana, tutti ricadenti nel territorio della Provincia di Roma, intendono gestire in forma convenzionale la "centrale di committenza" per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi, ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, al fine di conseguire un adeguato processo di razionalizzazione della spesa ed in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire (efficienza), e soprattutto tra risorse impiegate e risultati infine raggiunti (efficienza), ottemperando, in definitiva, al disposto dell'art. 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), secondo il quale: *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"*.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Marinella (RM) n. _____ del _____;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Trevignano Romano (RM) n. _____ del _____;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Manziana (RM) n. _____ del _____;

Visto l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità della Convenzione

Con la presente Convenzione i Comuni di Santa Marinella, Trevignano Romano e Manziana, a mezzo dei loro legali rappresentanti, stabiliscono di istituire una Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che opererà, in virtù di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, utilizzando professionalità esistenti già in servizio, senza incisivi aggravii di spesa sui bilanci comunali, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10 della presente convenzione.

Art. 2 – Ambito territoriale

L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.

Art. 3 – Funzioni della Centrale di Committenza

La Centrale di Committenza svolgerà tutte le funzioni secondo le modalità indicate nel "Regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza", approvato dai rispettivi Consigli dei Comuni aderenti contestualmente alla schema della presente convenzione con le deliberazioni riportate in premessa.

Art. 4 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni – Comune Capo convenzione

I Comuni stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dal Comune di Santa Marinella, indicato quale capo convenzione, ove verrà istituita la Centrale di Committenza.

Art. 5 – Gestione

1. L'organizzazione della gestione è affidata a:
 - ✓ Conferenza dei Sindaci;
 - ✓ Responsabile della Centrale di Committenza.

Art. 6 – Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro delegati, è presieduta dal Sindaco del Comune Capo-convenzione e rappresenta l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità della presente convenzione.
2. La conferenza è convocata dal Presidente, anche su richiesta del/i Sindaco/i del/i Comune/i convenzionato/i. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta della Conferenza è convocata dal Sindaco del Comune Capo - convenzione.
3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:
 - propone le modifiche che dovessero risultare necessarie e/o opportune con riferimento alla presente convenzione e al "Regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza";
 - approva il programma annuale di attività, entro il mese di ottobre di ogni anno, in tempo utile per la predisposizione, da parte dei Comuni convenzionati, del Bilancio di Previsione;
 - propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e

- differentiate;
 - designa il Responsabile della Centrale di Committenza, che sarà successivamente nominato con Decreto da parte del Sindaco Capo-convenzione, e ne stabilisce la durata dell'incarico;
 - verifica l'andamento della gestione associata e vigila sull'attuazione dei mezzi.
3. La conferenza è integrata dai rispettivi Segretari comunali con funzioni esclusivamente consultive.
 4. Le funzioni di Segretario delle Conferenze sono svolte alternativamente da uno dei Segretari dei Comuni convenzionati.

Art. 7 – Responsabile della Centrale di Committenza

1. Il Responsabile della Centrale di Committenza è nominato dal Sindaco del Comune Capo – convenzione e potrà essere individuato mediante un sistema di rotazione tra i vari enti aderenti, in aderenza alle decisioni che in tal senso saranno assunte in sede di Conferenza dei Sindaci.
2. Al medesimo si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento di tali funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. ed in particolare l'art. 14 del C.C.N.L. stipulato il 22 gennaio 2004.
3. Il Responsabile ha i seguenti compiti:
 - recepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;
 - predisporre programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato;
 - coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;
 - relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
 - adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;
 - svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 8 – Sede della Centrale di Committenza – Personale -

1. La Centrale di Committenza ha sede presso il Comune Capo-convenzione di Santa Marinella.
2. La Centrale di Committenza utilizzerà professionalità e/o risorse esistenti già in servizio presso i Comuni aderenti, senza incisivi aggravii di spesa sui bilanci comunali, ed opererà secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza.
3. La contrattazione decentrata di ciascun Comune può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale in convenzione secondo la disciplina dell'art. 36 del C.C.N.L. in vigore (22.1.2004), utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31 del medesimo contratto.

Art. 9 – Durata della convenzione e ulteriori adesioni

1. La convenzione avrà durata triennale dal 1° gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2017.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza verrà approvata con apposita deliberazione degli Organi consiliari dei Comuni convenzionati.

Art. 10 – Mezzi finanziari

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati, comprese tutte le eventuali integrazioni del trattamento economico conferibili al Responsabile della Cuc in corrispondenza dell'oggettiva implementazione delle sue funzioni e delle sue responsabilità, purché si tratti, in ogni caso, di incrementi economici previsti da legge o da contrattazione.
2. Non essendo al momento definibili le somme da assegnare alla Centrale di Committenza da parte degli Enti convenzionati, si stabilisce, di comune accordo, che le stesse verranno esattamente individuate dagli Uffici interessati ed ufficializzate con deliberazione delle rispettive Giunte comunali dei Comuni convenzionati.
3. Al fine di permettere sin da subito lo svolgimento delle attività da parte della Centrale di Committenza, nel corso del primo anno di attività viene assegnata, in via forfettaria, alla Centrale di Committenza, da parte degli Enti convenzionati, la somma di € 500,00, salvo conguaglio al momento dell'esatta

definizione degli importi in relazione a quanto specificato nel precedente comma.

4. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare agli Enti interessati. Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi agli Enti in proporzione all'importo degli appalti aggiudicati.
5. I comuni aderenti si impegnano ad adeguare i propri Regolamenti al fine di destinare al personale della Centrale di Committenza una quota unitaria sino al massimo del 2% dell'incentivo, secondo le modalità fissate dall'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo n. 163/2006 e s. m. ed i.
6. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010.

Art. 11 – Obblighi e garanzie

1. Il Comune Capo-convenzione provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti alla Centrale di Committenza.
2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la Conferenza dei Sindaci diffida il Comune capo-convenzione a provvedervi entro 15 giorni. In caso di reiterata omissione, la convenzione è risolta.
3. È a carico del Comune Capo-convenzione il rimborso dei danni, debitamente documentati, causati al Comune convenzionato, per l'anticipata risoluzione della convenzione dovuta alle omissioni di cui al comma precedente.

Art. 12 – Recesso e risoluzione della convenzione

1. I Comuni stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 9, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.
2. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso, che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 30 (trenta) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.
3. E' consentito al Comune recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico con definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

Art. 13 – Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da un membro nominato da ciascuno dei Comuni interessati e da un membro, con funzioni di presidente, nominato dalla Conferenza dei Sindaci o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Comune Capo-convenzione, su istanza della parte più diligente.
2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

Art. 14 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione o per quanto derogabile ad essa, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché al regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza.

2. La presente convenzione rimane aperta all'eventuale adesione di altri Comuni della Provincia, previo assenso espresso da parte degli Enti costitutivi.

Art. 15 – Trattamento dati personali –

Tutti i dati personali assunti sono utilizzati dai comuni aderenti solo per fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.

Art. 16 – Registrazione -

La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986. Le eventuali spese di registro saranno assunte in parti uguali tra gli enti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Santa Marinella

Il Sindaco

(_____)

Comune di Trevignano Romano

Il Sindaco

(_____)

Comune di Manziana

Il Sindaco

(_____)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI SANTA MARINELLA, TREVIGNANO ROMANO E MANZIANA

I N D I C E

Art.	DESCRIZIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
1	Oggetto del regolamento.
2	Funzioni, attività e servizi.
CAPO II - FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA	
3	Regole di organizzazione e funzionamento.
4	Attività di competenza dell'Ente convenzionato.
5	Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).
CAPO III - DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA	
6	Modalità di acquisizione.
7	Limiti di applicazione.
8	Individuazione dei lavori, servizi e forniture in economia.
9	Svolgimento della procedura del "cottimo fiduciario".
10	Criteri di scelta del contraente.
11	Acquisti sul mercato elettronico.
CAPO IV - RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI	
12	Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.
13	Sede della Centrale di Committenza – Sede Centrale e Sedi Periferiche.
14	Dotazione del personale.
15	Commissioni di gara e Commissione giudicatrice.
16	Strumenti di comunicazione fra i contraenti.
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	
17	Recesso.
18	Controversie e contenziosi.
19	Trattamento dei dati personali.
20	Disposizioni conclusive.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale di Committenza fra i Comuni di Santa Marinella (RM), Trevignano Romano (RM) e Manziana (RM) secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 34, e dall'art. 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

Art. 2 – Funzioni, attività e servizi.

1. La Centrale di Committenza cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi:
 - a. collaborazione con l'ente convenzionato ai fini di una corretta individuazione dei contenuti dello schema dell'aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura in relazione alle esigenze degli enti interessati;
 - b. definizione con l'ente convenzionato delle procedura di gara per la scelta del contraente;
 - c. collaborazione con l'ente convenzionato per la stesura dei capitolati di cui all'art. 5, comma 7, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - d. collaborazione per la stesura del bando di gara e/o del capitolato speciale;
 - e. definizione, in sintonia con l'ente convenzionato, sia del criterio di aggiudicazione sia di eventuali e ulteriori atti aggiuntivi;
 - f. definizione, in sintonia con l'ente convenzionato ed impiegando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
 - g. redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito, nonché svolgimento della gara medesima sino alla fase dell'aggiudicazione definitiva;
 - h. richiesta attribuzione del Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) alla competente Autorità;
 - i. nomina della commissione di gara e della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - j. collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - k. collaborazione alla stesura dello schema di contratto;
 - l. cura, anche di propria iniziativa, di ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 2011;
 - m. trasmissione all'ente convenzionato, come disposto dall'art. 6, comma 2, lettera a), dello stesso D.P.C.M. 30 giugno 2011, degli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli art. 3 e 4 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, sulle imprese partecipanti alle gare;
 - n. Alla costituzione di apposito Albo di fornitori di fiducia di beni, servizi e lavori.

CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Art. 3 – Regole di organizzazione e funzionamento.

1. La Centrale di Committenza è operativa presso il Comune Capo-convenzione di Santa Marinella, Via Aurelia, n. 455, che dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

2. Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando: delibera di approvazione del progetto, documenti tecnico-progettuali, capitolato speciale d'appalto, Piano Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze con indicazione dei costi di sicurezza. La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale di Committenza, in relazione alle priorità attribuite in sede di Conferenza dei Sindaci nell'ambito del programma annuale di attività.
3. La Centrale di Committenza si impegna, entro 60 giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), c) e d) del presente regolamento, ad attivare la procedura di gara.
4. La Centrale di Committenza predispone il bando di gara e tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Il bando sarà sottoscritto dal R.U.P. dell'Ente convenzionato e dal Responsabile della Centrale di Committenza.
5. La Centrale di Committenza procede alla redazione del bando di gara, del disciplinare, della modulistica e della determina del Responsabile della Centrale di Committenza di indizione gara in cui devono comparire le spese che l'Ente convenzionato dovrà sostenere per la pubblicità legale su organi d'informazione nazionali e locali. Tali documenti verranno trasmessi all'Ente convenzionato e pubblicati sul sito internet del Comune e della Centrale di Committenza, come pure, nelle forme eventualmente previste, inviati alla Provincia di Roma, alla Regione Lazio e al Ministero delle Infrastrutture.
6. La Centrale di Committenza consegna all'Ente convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva.
7. La Centrale di Committenza è da intendersi quale modulo organizzativo e strumento di raccordo tra Amministrazioni, privo, quindi, di una propria individualità giuridica. non costituendo centro formale di imputazione autonoma, per cui ogni contestazione giurisdizionale avverso gli atti di gara vanno notificati al Comune per il quale la gara medesima viene svolta.

Art. 4 – Attività di competenza dell'Ente convenzionato.

1. L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:
 - a. la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006;
 - b. le attività d'individuazione delle opere da realizzare;
 - c. la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
 - d. la trasmissione alla Centrale di Committenza del Piano triennale delle opere pubbliche;
 - e. l'adozione della determina a contrarre;
 - f. la conduzione del contenzioso giurisdizionale derivante dalla procedura di gara;
 - g. la stipula del contratto d'appalto;
 - h. l'affidamento della direzione dei lavori;
 - i. gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
 - j. avanzamento lavori;
 - k. la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 163/2006.
 - l. Monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.
2. L'Ente convenzionato comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.
 Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione della Centrale di Committenza nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri

verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

1. L'Ente convenzionato nomina il R.U.P. (ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006) per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento, relativamente al settore di competenza.
2. Il R.U.P. designato emana il provvedimento atto ad attivare la procedura di ciascun intervento.

CAPO III – DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 6 – Modalità di acquisizione.

1. L'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;
 - b) a cottimo fiduciario mediante affidamento a persone o imprese.
2. In entrambi i casi l'acquisizione avviene sotto la direzione del R.U.P.

Art. 7 – Limiti di applicazione.

1. Fatta salva la deroga di cui al successivo comma 3, la Centrale di Committenza opera per gli affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario per qualsiasi importo fino ad € **200.000,00**, relativamente ai per i lavori, **e fino ad € 207.000,00** per servizi e forniture, esclusa IVA.
2. Oltre tale importo, si procede con le ordinarie procedure, applicando le vigenti disposizioni normative nazionali e comunitarie.
3. In virtù della deroga espressamente prevista dall'art. 23-ter, comma 3, del d.l. 24.6.2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11.8.2014, n. 114, i Comuni facenti parte della presente Centrale di Committenza con una popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 Euro.
4. Per la scelta del "cottimista" o di quant'altro occorra per l'esecuzione in amministrazione diretta dell'acquisizione di lavori, servizi o forniture, qualora l'importo della spesa sia inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa, il R.U.P. (sia che operi all'interno della Centrale di Committenza, sia che svolga le proprie funzioni nell'ambito dell'Ente Convenzionato ai sensi di quanto previsto nel precedente comma) può affidare direttamente ad una sola ditta, comunque con provvedimento scritto e motivato, lavori, servizi e forniture. Nello stesso limite di spesa, il ricorso ad un'unica ditta è consentito anche nei casi di forniture complementari effettuate presso il fornitore originario o per l'acquisizione di beni singoli a titolo sperimentale.
5. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
6. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino ad € 207.000,00 l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
7. Le gare ufficiose saranno espletate anche per via telematica "on line", secondo le prescrizioni imposte dalla normativa vigente e con le modalità nella medesima previste.

8. Nessuna acquisizione di lavori, beni o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente Capo III del presente Regolamento.

Art. 8 – Individuazione dei lavori, servizi e forniture in economia.

1. Sono eseguibili in economia i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
- 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
- 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
- 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;

b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;

e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;

f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;

g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

3. Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti o alla prestazione di servizi in economia.

4. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

- a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento, carta, buste, ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione degli atti, bandiere, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- l) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- o) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i giochi, l'arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, rinfreschi, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- s) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- t) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- u) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- v) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

Rientrano nella fattispecie di cui al comma 4, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, cellulari;
- c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, apparecchi per la rete telefonica ed informatica, ecc.)
- e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozze, pedane, segnaletica).

5. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi o alla prestazione di servizi in economia.

6. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;

b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;

c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;

d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;

e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing, servizi di brokeraggio;

f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti e assistenza software;

g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;

h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;

i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;

l) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;

m) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi; servizi di pubblicazione istituzionale;

n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;

o) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione, rilegatura, registrazione e sbobinatura;

p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94 (tra gli altri: raccolta di rifiuti solidi urbani, pulizia strade, sgombero neve, servizi ambientali ed ecologici, ecc.);

q) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;

r) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;

s) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;

t) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

u) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;

v) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

7. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:

a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;

b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;

d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

e) servizi legali;

f) servizi tecnici;

g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;

8. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia o alla fornitura di beni in economia.

9. Gli enti aderenti si riservano la facoltà di demandare alla Centrale di Committenza anche i singoli incarichi di patrocinio legale da conferire ai professionisti del settore, tenuto anche conto della peculiare natura di tali incarichi.

Art. 9 – Svolgimento della procedura del “cottimo fiduciario”.

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione da parte del Responsabile della Centrale di Committenza di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Responsabile e aggiornati annualmente. I preventivi dovranno essere redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.

2. La lettera di invito, di norma, contiene:

a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;

b) le caratteristiche tecniche e le qualità del lavoro, servizio o fornitura richiesti;

c) le modalità di esecuzione;

d) le modalità ed i tempi di pagamento;

e) le eventuali garanzie, richieste nei limiti di Legge, da costituirsi mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o ad avvenuta di regolare esecuzione della prestazione richiesta;

f) le eventuali penalità e cauzioni qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto in forma di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida;

g) il prezzo indicativo o a base d'asta;

h) i criteri di aggiudicazione;

i) la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni previste nella lettera d'invito e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;

j) tutti quegli altri elementi che si rendano necessari per la particolarità del lavoro, del servizio o della fornitura da acquisire.

3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale si dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

4. I punti di cui al comma 2 del presente articolo possono anche essere contenuti in un capitolato o in un disciplinare tecnico.

Art. 10 – Criteri di scelta del contraente.

1. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'acquisizione debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o secondo la descrizione della lettera d'invito;

b) all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi a seconda della natura della prestazione (prezzo, termine di esecuzione o di consegna, qualità, valore tecnico, assistenza tecnica, valore estetico/funzionale, ecc.), comunque da menzionarsi nella lettera d'invito.

Art. 11 – Acquisti sul mercato elettronico.

In considerazione dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, nel testo modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012, che prevede per l'acquisto di beni e servizi di importo sotto soglia comunitaria che tutte le amministrazioni pubbliche siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, la Centrale di Committenza potrà procedere, qualora espressamente richiesto dai Comuni aderenti, all'acquisizione di servizi e forniture per tutti i Comuni aderenti in modo da razionalizzare la spesa di beni e servizi, migliorando la qualità degli acquisti e riducendo i costi unitari grazie all'aggregazione della domanda.

CAPO IV – RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 12 – Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati.
2. Non essendo al momento definibili le somme da assegnare alla Centrale di Committenza da parte degli Enti convenzionati, si stabilisce di comune accordo che le stesse verranno esattamente individuate dagli Uffici interessati ed ufficializzate con deliberazione delle rispettive Giunte comunali dei Comuni convenzionati.
3. Al fine di permettere sin da subito lo svolgimento delle attività da parte della Centrale di Committenza, nel corso del primo anno di attività viene assegnata, in via forfettaria, alla Centrale di Committenza, da parte degli Enti convenzionati, la somma di €. 500,00, salvo conguaglio da definirsi al momento dell'esatta definizione degli importi in relazione a quanto specificato nel precedente comma.
4. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare agli Enti interessati. Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi agli Enti in proporzione all'importo dei lavori appaltati.
5. I comuni aderenti si impegnano ad adeguare i propri Regolamenti al fine di destinare al personale della Centrale di Committenza una quota unitaria sino al massimo del 2% dell'incentivo, secondo le modalità fissate dall'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo n. 163/2006 e s. m. ed i.
6. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010.

Art. 13 – Sede della Centrale di Committenza – Sede Centrale e Sedi Periferiche.

1. La Centrale di Committenza è costituita da un'unica Struttura così articolata:
 - Sede Centrale presso il Comune di Santa Marinella, in qualità di "Ente Capofila";
 - Sedi Periferiche presso i singoli Comuni aderenti.
2. La Centrale di Committenza utilizzerà professionalità e risorse esistenti già in servizio presso i Comuni aderenti, senza incisivi aggravii di spesa sui bilanci comunali, ed opererà secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza.
3. Ogni Comune aderente dovrà assicurare il personale da assegnare al servizio, tra cui un Referente, secondo i criteri definiti dal Responsabile di servizio ed approvati dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 14 - Dotazione del personale.

1. La Centrale di Committenza si avvale della sede centrale del Comune di Santa Marinella, oltre alle sedi periferiche presso i Comuni aderenti.
2. Al Servizio è preposto un Responsabile, con le funzioni ad esso assegnate dalla legge, con particolare riferimento all'art. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed all'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nominato dal Sindaco del Comune Capofila previa intesa con i Comuni aderenti in sede di Conferenza dei Sindaci.
3. Il servizio sarà organizzato secondo i criteri definiti dal Responsabile di servizio ed approvati dalla Conferenza dei Sindaci.
4. L'individuazione del personale da assegnare al servizio associato (numero, professionalità e dislocazione logistica delle funzioni e degli operatori) sarà approvata dai competenti Organi comunali di ciascun Ente su proposta del Responsabile del servizio in convenzione, sulla base di quanto previamente concordato in merito in sede di Conferenza dei Sindaci.
5. L'eventuale distacco del personale sarà comunque definito nel rispetto dei vigenti strumenti negoziali e regolamentari.

Art. 15 – Commissioni di gara e Commissione giudicatrice.

1. La nomina della Commissione di gara (soltanto facoltativa) e la nomina della Commissione giudicatrice (obbligatoria in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza.
2. La Commissione di gara e la Commissione giudicatrice sono composte dal Presidente (nella persona del R.U.P. o di altro dirigente/responsabile indicato dell'Ente convenzionato ovvero dal Responsabile della Centrale di Committenza) e da n. 2 componenti individuati ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 163/2006. Almeno un componente, in caso il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere un tecnico dell'Ente convenzionato. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono essere sostituiti da altri esperti.
3. Le sedute delle commissioni di gara sono pubbliche e comunicate a mezzo mail/fax e sul sito internet del Comune Capo-convenzione e di quelli aderenti.

Art. 16 – Strumenti di comunicazione fra i contraenti.

I soggetti convenzionati si riuniscono di norma annualmente al fine di analizzare le attività svolte dalla Centrale di Committenza.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Recesso.

Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 30 (trenta) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

Art. 18 – Controversie e contenziosi.

1. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente convenzionato per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla Centrale di Committenza se attinente alle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente convenzionato che vi provvederà anche utilizzando le somme

accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010 n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.

2. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali.

Tutti i dati personali sono utilizzati dagli Enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (d.lgs. 196/2003). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del proprio della Centrale di Committenza.

Art. 20 – Disposizioni conclusive.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle specifiche intese che di volta in volta saranno raggiunte fra gli Enti partecipanti in sede di Conferenza dei Sindaci, con l'adozione, se e in quanto necessario, di appositi atti da parte degli Organi competenti nel rispetto della vigente normativa.

INTERVENTI PUNTO 4 ORDINE DEL GIORNO CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.12.2014: “ Adesione alla Centrale Unica di committenza tra i Comuni di Santa Marinella, Manziana e Trevignano.- Schema di convenzione e regolamento di funzionamento – Articolo 33 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m. ed i.”

ASCOLTATO il dibattito che ne è scaturito e che di seguito si riporta in sintesi.

Il **Presidente del Consiglio** cede la parola al Sindaco che illustra e che dà lettura della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. Ringrazia infine il Segretario Generale e gli altri Segretari che hanno contribuito alla formulazione del presente provvedimento nel rispetto della normativa vigente.

Interviene il **Consigliere Rocchi** la quale, pur avendo ottenuto tutte le delucidazioni del caso dal Segretario Comunale nella apposita Commissione, esprime assoluto dissenso al presente atto. Cita alcuni esempi di come vengono gestiti gli appalti in questo ente: la piscina, via delle colonie, la biblioteca, la passeggiata, Largo Costici, la Gesam. A suo avviso, perciò, doveva optarsi per una scelta diversa, evitando di accollare al Comune di Santa Marinella ulteriori incombenze.

Interviene il **Consigliere Bianchi** dichiarandosi contrario al presente provvedimento per le prevedibili difficoltà che l’Ente incontrerà. Secondo lui era più opportuno agganciarsi alla Provincia di Roma. Non capisce quale sia il vantaggio per il Comune.

Interviene il Sindaco il quale non comprende le motivazioni addotte dai Consiglieri Rocchi e Bianchi. Conferma, effettivamente, le difficoltà dell’ufficio LL.PP. per la lentezza in cui vengono istruite le procedure, ma non è colpa di quell’ufficio se le ditte appaltatrici falliscono. A suo avviso, è molto più semplice operare con una stazione appaltante piccola anziché in un contesto troppo allargato.

Successivamente il **Presidente** pone ai voti la proposta di deliberazione; si procede, quindi, alla votazione che, effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, decreta il seguente esito, comunicato formalmente dal Presidente:

Presenti	13
Assenti	4 (Toppi,Vergati, Calvo e Vincenzi)
Votanti	13
Favorevoli	9
Astenuti	0
Contrari	4 (Fronti, Ferullo, Rocchi e Bianchi)

Per effetto della votazione sopra riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

Di approvare le risultanze dello scrutinio e dei conseguenti effetti, unitamente alla proposta di deliberazione in oggetto, che risulta allegata al presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere, con votazione effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, che decreta il seguente esito, comunicato formalmente dal Presidente:

Presenti	13
Assenti	4 (Toppi, Vergati, Calvo e Vincenzi)
Votanti	13
Favorevoli	9
Astenuti	0
Contrari	4 (Fronti, Ferullo, Rocchi e Bianchi)

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

La seduta è chiusa alle ore 17,40.